fiscalità finanziaria
DIRITTO BANCARIO
giurisprudenza

28143/11

**REPUBBLICA ITALIANA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SEZIONE QUINTA CIVILE**

| | | |
|---|---|---|
| Dott.CARLO | PARMEGGIANI | Presidente |
| Dott.MARCELLO | IACOBELLIS | Consigliere |
| Dott.ANTONINO | DI BLASI | Rel.Consigliere |
| Dott.ETTORE | CIRILLO | Consigliere |
| Dott.MARIA GIOVANNA | SAMBITO | Consigliere |

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

sul ricorso proposto da:

BANCA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti e , elettivamente domiciliata in , , presso lo studio dell'Avv. , RICORRENTE

CONTRO

AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici, in , , è domiciliata, CONTRORICORRENTE

AVVERSO

Copyright dirittobancario.it

dirittobancario.it

la sentenza n.13/26/2007 della Commissione Tributaria Regionale di Firenze - Sezione n. 26, in data 13/03/2007, depositata il 13 marzo 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 22 novembre 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Sentito l'Avv. , per delega del difensore della ricorrente;

Presente il P.M. dott. Raffaele Ceniccola, che si è riportato alla relazione in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte,

Considerato che nel ricorso iscritto a R.G. n.11554/2008, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"1 - E' chiesta la cassazione della sentenza n.13/26/2007, pronunziata dalla C.T.R. di Firenze, Sezione n.26, il 13.03.2007 e DEPOSITATA il 13 marzo 2007.

Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l'appello proposto dalla Banca, ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento del chiesto beneficio.

2 - Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione di avviso di liquidazione, relativo ad

Copyright dirittobancario.it

imposta ipotecaria, censura l'impugnata decisione per violazione e falsa applicazione degli artt.15 dpr n.601/1973, 1342, 1362, 1363, 1375, 1842 e 1852 cod.civ. e dei principi in tema di interpretazione dei contratti, dell'art.15 citato sotto altro profilo, nonché degli artt.16,18 e 20 del dpr n.601/1973 e 7 della legge n.212/2000.

3 - L'intimata Agenzia, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.

4 - Le questioni poste dal ricorso, sembra possano essere risolte alla stregua del principio secondo cui "In tema di agevolazioni tributarie per il settore creditizio, l'esenzione fiscale concessa dall'art. 15 del d.P.R. n. 601 del 1973 per le operazioni di finanziamento a medio e a lungo termine non e' applicabile a quelle convenzioni che, pur prevedendo una durata del finanziamento non inferiore a diciotto mesi, contengano, ai sensi degli artt. 1341, secondo comma, e 1845 cod. civ., una clausola di recesso unilaterale e senza preavviso da parte dell'azienda o istituto di credito o loro articolazioni, atteso che tale clausola viene a privare il credito della necessaria caratteristica temporale richiesta dalla disposizione agevolatrice" (Cass. n.4792/2002).

Copyright dirittobancario.it

La decisione impugnata, che a tale principio si è adeguata, non giustifica le formulate censure, avuto riguardo agli effetti e rilevanza di tutte le clausole regolanti l'unico rapporto.

5 - Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione in Camera di Consiglio e la relativa definizione, con declaratoria di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi".

La Corte,

Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione ed il richiamato principio, ritiene di dover rigettare il ricorso, per manifesta infondatezza;

Considerato che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro tremila, oltre spese prenotate a debito;

Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c.;

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia del Territorio, delle spese del giudizio, in ragione di Euro tremila, oltre spese prenotate a debito.

Copyright dirittobancario.it

Così deciso in Roma il 22 novembre 2011.

Il Presidente

Carlo Parmeggiani

Il Funzionario Giudiziario
Rita TONI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 21/12/11

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Il Funzionario Giudiziario
Rita TONI

Copyright dirittobancario.it